



Comune di Caponago

**Regolamento per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-educativi:
disciplina della compartecipazione economica da parte degli utenti (ISEE)**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	5
CAPITOLO I - PRINCIPI, CRITERI E PROCEDURE GENERALI	6
Art. 1 - Definizione e Competenze	6
Art. 2 - Finalità del Regolamento.....	6
Art. 3 - Definizioni e finalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali.....	7
Art. 4 - Il Sistema Integrato e la rete degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali	8
Art. 5 - Il Piano di Zona	8
Art. 6 - Finanziamento	8
Art. 7 - La partecipazione e il Terzo Settore.....	8
Art. 8 - Il sistema locale di gestione dei servizi sociali	9
Art. 9 - Destinatari degli interventi, delle prestazioni e dei servizi.....	10
Art. 10 - Priorità di accesso agli interventi, alle prestazioni e ai servizi sociali	10
CAPITOLO II – ACCESSO AGLI INTERVENTI, ALLE PRESTAZIONI E AI SERVIZI SOCIALI ..	12
Art. 11 - Segretariato sociale ed accesso agli interventi, alle prestazioni e ai servizi sociali	12
Art. 12 - Attivazione su domanda	13
Art. 13 - Attivazione d'ufficio.....	13
Art. 14 - Istruttoria e valutazione del bisogno	14
Art. 15 - Esito del procedimento	14
Art. 16 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata.....	15
Art. 17 - Valutazione multiprofessionale sociosanitaria	15
Art. 18 - Cessazione presa in carico	15
Art. 19 - Forme di tutela	15
Art. 20 - Trattamento dei dati personali.....	15
Art. 21 - Accesso agli atti	16
CAPITOLO III - INTERVENTI E SERVIZI DISTRETTUALI	17
Art. 22 - Interventi e servizi distrettuali	17
Art. 23 - Informazione degli interventi e dei servizi distrettuali.....	17
Art. 24 - Modalità di accesso agli interventi e ai servizi distrettuali.....	17
Art. 25 - Attivazione degli interventi e dei servizi distrettuali.....	17
CAPITOLO IV – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ..	18
Art. 26 - Compartecipazione alla spesa degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali.....	18
Art. 27 - Legenda	18
Art. 28 - Dichiarazione sostitutiva unica.....	19
Art. 29 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto	19
Art. 30 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica	19
Art. 31 - Effetti di una nuova Dichiarazione sostitutiva unica	20
Art. 32 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici	20
Art. 33 - Compartecipazione del cittadino alla spesa	20
Art. 34 - Lista di attesa.....	21
Art. 35 - ISEE corrente.....	21
CAPITOLO V - CONTROLLO.....	22
Art. 36 - Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche.....	22
CAPITOLO VI - TIPOLOGIE DGLI INTERVENTI.....	23
Art. 37 - Tipologie di interventi, di prestazioni e di servizi.....	23
A- PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.....	24
ART. 38 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	24
Art. 38.1 - Concessione ed erogazione contributi economici per integrazione del reddito familiare	24
Art. 38.2 - Contributo ordinario	24
Art. 38.3 - Contributo straordinario.....	25
Art. 38.4- Procedura per la richiesta e l'erogazione dei contributi.....	25
Art. 38.5 - Contributo per affido familiare.....	26
ART. 39 - SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	26
Art. 39.1 - Descrizione.....	26
Art. 39.5 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio	27
ART. 40 - SERVIZIO DI TELESOCORSO.....	27
Art. 40.1 - Descrizione.....	27
Art. 40.2 - Finalità.....	27
Art. 40.3 - Destinatari	27

Art. 40.4 - Accesso al servizio.....	27
Art. 40.5 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio.....	27
ART. 41 - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE.....	28
Art. 41.1 - Descrizione.....	28
Art. 41.2 - Finalità.....	28
Art. 41.3 – Destinatari e modalità di erogazione del servizio.....	28
Art. 41.4 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio.....	28
ART 42 - SERVIZIO TRASPORTO CURE TERMALI.....	29
Art. 42.1 - Descrizione.....	29
Art. 43.3 - Destinatari.....	29
Art. 43.4 - Accesso al servizio.....	29
Art. 43.5 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio.....	29
B - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E SOCIO –ASSISTENZIALI EDUCATIVI	30
Art. 45 - Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria e socio –assistenziali educativi.....	30
ART. 46- SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	30
Art. 46.1- Descrizione.....	30
Art. 46.2 - Finalità.....	31
Art. 46.3 – Destinatari	31
Art. 46.4 - Accesso al servizio.....	31
Art. 46.5 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio.....	31
ART. 47 - SERVIZI DIURNI SEMI-RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA'	31
Art. 47.1 - Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.)	31
Art. 47.2 - Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.).....	32
Art. 47.3 - Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.) Ex Piccoli.....	32
Art. 47.3 - Accesso alle strutture.....	32
Art. 47.4 - Compartecipazione degli utenti al costo dei servizi diurni e semiresidenziali a favore di persone con disabilità	32
ART. 48 - SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA (SFA)	33
Art. 48.1 - Descrizione e finalità.....	33
Art. 48.2 - Destinatari	33
Art. 48.3 - Accesso alle strutture.....	33
Art. 48.4 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio.....	33
ART 49 - SERVIZI DIURNI PER PERSONE ANZIANE	34
Art. 49.1 - Il Centro Diurno Integrato (C.D.I.).....	34
Art. 49.2– Concessione della integrazione della retta alberghiera.....	34
Art. 49.3 - Contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino	34
ART 50 - SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' E PERSONE ANZIANE	34
Art. 50.1 - Servizi residenziali per persone con disabilità e per persone anziane.....	34
Art. 50.2– Concessione della integrazione della retta alberghiera.....	35
Art. 50.3 - Misura della integrazione della retta alberghiera	35
C – SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, EDUCATIVO SCOLASTICI E PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	36
ART. 51 – SERVIZIO TUTELA MINORI.....	36
Art. 51.1 - Descrizione.....	36
Art. 51.2 – Finalità	36
Art. 52.3- Destinatari	36
Art. 51.4 - Accesso al servizio.....	36
Art. 51.5 - Tipologia delle prestazioni.....	37
Art. 51.6- Durata del servizio.....	37
Art. 51.7- Compartecipazione al costo del servizio.....	37
ART 52 - EQUIPE TERRITORIALE DI VALUTAZIONE INTEGRATA MINORI (ETIM)	37
Art. 52.1 - Descrizione.....	37
Art. 52.2 – Finalità	37
Art. 52.3 - Destinatari	37
Art. 52.4- Compartecipazione al costo del servizio.....	37
ART 53 - INSERIMENTO DI MINORI IN SERVIZI RESIDENZIALI	38
Art. 53.1 -Descrizione.....	38
Art. 53.1- Finalità ed obiettivi dell’inserimento	38
Art. 53.3 - Destinatari	38
Art. 53.4 - Permanenza in comunità	38
Art. 53.5- Condizioni di inserimento	39

Art. 53.6 - Caratteristiche e obiettivi dell'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali	39
Art. 56.7 - Compartecipazione degli utenti al costo della retta	39
ART. 57 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE E PRESA IN CARICO PER MINORI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE	40
Art. 57.1 - Descrizioni	40
Art. 57.2- Finalità	40
Art. 57.3- Destinatari	40
Art. 57.4- Accesso	41
Art. 57.5 - Compartecipazione al costo del servizio	41
ART 58 - INCONTRI PROTETTI	41
Art. 58.1- Descrizione	41
Art. 58.2- Finalità	41
Art. 58.3 - Destinatari	41
Art.58.4 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio	41
ART. 59 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADM – ADH)	42
Art. 59.1 - Descrizione	42
Art. 59.2 - Finalità	42
Art. 59.3 - Destinatari	42
Art. 59.4 – Accesso al servizio	42
Art. 59.5 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio	42
ART. 60 - ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI PRESSO CENTRI ESTIVI	42
Art. 60.1 - Descrizione	42
Art. 60.2 - Finalità	43
Art. 60.3 - Destinatari	43
Art. 60.4 – Accesso al servizio	43
Art. 60.5 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio	43
ART. 61 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	43
Art. 61.1 - Descrizione	43
Art. 61.2- Finalità	43
Art. 61.3 - Destinatari	43
Art. 61.4 - Accesso al servizio	43
Art. 61.5 - Durata	44
Art. 61.6 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio	44
ART. 62 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	44
Art. 62.1 - Descrizione	44
Art. 62.2 - Destinatari	44
Art. 62.3 - Accesso al servizio	44
Art. 62.4 - Durata	45
Art. 62.5 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio	45
ART. 63 -SERVIZIO EDUCATIVA SCOLASTICA (AES)	45
Art. 63.1 - Descrizione	45
Art. 63.2 - Finalità	45
Art. 63.3 - Destinatari	46
Art. 63.4 – Accesso al servizio	46
Art. 63.5 - Tipologia delle prestazioni	46
Art. 63.6 - Durata	46
Art. 63.7 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio	46
D) SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI A FAVORE DI MINORI	47
ART. 64- SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI	47
Art. 64.1 - Descrizione	47
Art. 64.2 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio	47
ART. 65 SERVIZIO DI CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO	47
Art. 65.1 -Descrizione	47
Art. 65.2 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio	47
CAPITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI	49
Art. 66 - Sviluppo del sistema informativo	49
Art. 67 - Pubblicità	49
Art. 68 - Norme di rinvio	49
Art. 69 - Entrata in vigore	49

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"
- art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59"
- art. 2 D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa"
- D.P.C.M. 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie"
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003"
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
- Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE.
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente"
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159"
- Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 "Diritto allo studio – Norme di attuazione"
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia"
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112"
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori"
- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", come modificata dalla L.R. 2 del 24.02.2012;
- Accordi di Programma per l'attuazione del Piano di Zona
- Statuto del Comune
- Legge Regione Lombardia n. 8 luglio 2016, n. 16, "Disciplina regionale dei servizi abitativi"

CAPITOLO I - PRINCIPI, CRITERI E PROCEDURE GENERALI

Art. 1 - Definizione e Competenze

1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative afferenti ai Servizi Sociali nell'ambito del proprio territorio;
2. La titolarità gli deriva dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000, dal D.P.R. 616/77, dal D.Lgs. 112/98, dalla L.R. n. 1/2000, dalla L. 328/2000, dalla L.R. 3/2008 sul "governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" e relativi successivi provvedimenti di attuazione, nonché dallo Statuto Comunale;
3. Il Comune esercita le suddette funzioni in corrispondenza delle finalità primarie relative alla qualità della gestione, al livello della spesa e ai rapporti con i cittadini;
4. Il presente regolamento ha per scopo l'attuazione dei principi costituzionali e di quanto disposto dall'art. 12 della legge 241 del 7.8.1990 e successive modifiche/integrazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi), con riferimento al quadro legislativo di cui sopra, tenuto conto della normativa statale e regionale vigente in materia ed in particolare del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali, del piano Socio-Sanitario della Regione Lombardia del Piano di Zona di cui all'art. 19 della L. 328/2000 e art. 18 della L.R. 3/2008, nonché delle deliberazioni/determinazioni che verranno assunte a livello di gestione associata sovraterritoriale dei servizi sociali tra i comuni (asc "offertasociale") o con delega all'ASL;
5. Il presente regolamento:
 - disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune, stabilisce criteri e procedure per la gestione e fruizione dei servizi e prestazioni socio-assistenziali e socio-educativi al fine di eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale o familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
 - stabilisce i criteri per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, in attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente (ISEE)", come previsto dall'art. 14, comma 2 dello stesso DPCM;
6. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
7. I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi della efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, e i provvedimenti (determinazioni, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, etc.) che dispongono gli interventi previsti dal presente regolamento dovranno essere adeguatamente motivati e dovranno dare espressa dimostrazione della effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal regolamento stesso;
8. Il presente Regolamento si pone anche come strumento di lavoro per gli operatori sociali e normativa per il diritto all'accesso ai servizi socio-assistenziali da parte dei cittadini interessati;

Art. 2 - Finalità del Regolamento

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il Comune riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale;

2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
3. Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, prevenire i fenomeni di:
 - emarginazione sociale
 - devianza
 - rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia, secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva;
4. Gli interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.
5. Gli obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Art. 3 - Definizioni e finalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali

1. Il Comune adotta ai fini della realizzazione degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali nonché di quelle trasferite e delegate dallo Stato e dalla Regione, il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, della operatività dei progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché delle valutazioni di impatto in genere;
2. Per "Prestazioni sociali" si intendono, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 112/98 nonché dell'art. 1, comma 2 della L. n. 328 dell'8/11/2000, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
3. Per "**Prestazioni sociali agevolate**" si intendono prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti ma limitate ai soggetti in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate al possesso di tali requisiti ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti (art. 1 D.P.C.M. 159/2013);
4. Per "**Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria**" si intendono prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti;
5. Il Comune programma, progetta e realizza la rete degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
 - garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
 - sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
 - promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
 - assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
 - evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Art. 4 - Il Sistema Integrato e la a rete degli di interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali

1. Il Comune assume a base della sua organizzazione in materia di politiche sociali, nel proprio ambito territoriale, come in quello zonale, il sistema di governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario di cui alla L.R. 3/2008 nonché quello integrato di interventi e servizi sociali secondo le previsioni dell'art. 22 della legge 328/2000;
2. Il Comune partecipa, nei termini delle direttive regionali, alla individuazione dei modelli organizzativi del sistema integrato, avuto riguardo del Servizio Sociale Professionale e del Segretariato Sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari, del servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari, di assistenza domiciliare, delle strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali e dei centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario e dei livelli essenziali e uniformi delle prestazioni sociali come definiti dalla Regione;

Art. 5 - Il Piano di Zona

1. Il Piano di Zona è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale. Il Piano definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione.
2. Il Comune di Caponago fa parte del distretto di Vimercate dell'ATS BRIANZA al fine di provvedere, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 4 della L. 328/2000 alla realizzazione di interventi sociali e socio-sanitari secondo quanto previsto dall' art. 18 della L.R. 3/2008. Ogni eventuale modifica territoriale del distretto come attualmente configurato, deve intendersi automaticamente recepita nel presente regolamento, senza necessità di espressa previsione
3. Il PdZ è adottato nei modi e nelle forme previsti dall'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del TUEL D.Lgs. 267/2000, ed è volto a conseguire gli obiettivi di cui al comma 2°, art. 19, della L. 328/2000 nonché quelli di cui all'art 18 della L.R. n. 3/2008;
4. All'accordo di programma partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 dell'art. 19, nonché i soggetti di cui all'art. 1 comma 4, e all'art. 10 della L. 328/2000 che, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel Piano;
5. Il Piano di Zona è attuato mediante la sottoscrizione del suddetto accordo di programma con l'ATS e, qualora ritenuto opportuno, con la Provincia. Gli organismi rappresentativi del Terzo Settore, che hanno partecipato alla elaborazione del Piano di Zona, aderiscono su loro richiesta, all'accordo di programma;
6. L'Ufficio di Piano, individuato nell'accordo di programma, è la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del Piano di Zona.

Art. 6 - Finanziamento

1. Le politiche sociali del Comune sono finanziate con le risorse del bilancio comunale individuate, unitamente ai programmi/obiettivi, nel Piano Esecutivo di Gestione annuale;
2. La Regione concorre al finanziamento delle politiche sociali, in via diretta o indiretta, con le risorse dell'apposito Fondo Sociale Regionale e con quelle trasferite dallo Stato per il Piano di Zona e per attività specifiche di settore (Fondo Nazionale delle Politiche Sociali) di cui all'art 23 della L.R. 3/2008 e all'art. 4, della L. 328/2000.

Art. 7 - La partecipazione e il Terzo Settore

1. La partecipazione individuale e associata è richiesta e sollecitata dall'Ente in ogni iniziativa in materia sociale;

2. Il Comune individua il sistema a rete attraverso forme dirette e sinergiche al fine di evitare frammentazioni e duplicazioni, secondo i principi della proporzionalità, dell'adeguatezza e della sussidiarietà;
3. Il Comune riconosce la rilevanza integrativa e sussidiaria delle Organizzazioni del "Terzo Settore" che operano nei servizi sociali, delle persone fisiche, delle famiglie e dei gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà, della Parrocchia e delle proprie organizzazioni educative e di aiuto sociale, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale;
4. Il questo ambito l'integrazione ai fini della programmazione e dell'attuazione degli interventi e servizi sociali, è momento inderogabile in corrispondenza alle esigenze di funzionalità, di efficienza, di produttività e di trasparenza;

Art. 8 - Il sistema locale di gestione dei servizi sociali

1. Gestione in Economia

La natura dei servizi di cui al presente regolamento individua nella gestione diretta in economia una delle possibili forme di gestione. L'organizzazione del servizio è prevista dal presente regolamento, dal regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, dal Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia.

In mancanza di regole a cui fare riferimento trova applicazione il rinvio alle disposizioni di cui al D. L. 50/2016 (codice dei contratti) e al TUEL D.Lgs. 267/2000.

2. Concessione

Il Comune, nel rispetto delle norme sulla trasparenza, ai sensi della L. 266/91 e della L.R. 1/2008, può privilegiare il rapporto con le locali Associazioni di volontariato per la gestione di servizi integrativi/alternativi a favore di anziani, disabili, minori e famiglie, attivando la stipula di apposite convenzioni. Al riguardo, per la natura particolare di dette associazioni possono essere previste nelle convenzioni agevolazioni varie per la promozione e valorizzazione del volontariato quali l'uso gratuito di mezzi ed attrezzature dell'Ente.

3. Delega all'ATS

Il Comune, in base al D.Lgs. 502/92 e alla L.R. 31/97 e successive modifiche/integrazioni, nonché nell'ambito di quanto previsto dalla lettera b), comma 1, art. 11 della L.R. 3/2008, può delegare all'ATS la gestione di alcuni servizi sociali rimanendo a carico del Comune i relativi oneri finanziari.

4. Gestione Associata Intercomunale, Azienda Speciale, istituzione

Il Comune, in base allo Statuto e alla legislazione vigente, può stabilire di gestire i propri servizi sociali, alcuni o tutti, tramite le forme associate previste dall'art. 113 del D. Lgs. 267/2000 (Gestione Associata Intercomunale, Azienda Speciale, Istituzione).

Il Comune di Caponago ha costituito con i 29 comuni facenti parte dell'ex Distretto Socio-Sanitario del Vimercatese-Trezese, una Azienda Speciale Consortile denominata "Offertasociale" che ha il mandato istituzionale, promosso dalla Regione Lombardia, di gestire tecnicamente i rispettivi Piani di Zona.

Il Comune può affidare a detta Azienda Speciale Consortile la gestione sovraterritoriale di alcuni servizi sociali. Tale gestione si attua tramite apposito contratto di servizio.

5. Esternalizzazione

L'appalto dei servizi sociali è, in via generale disciplinato dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici e dal regolamento comunale sugli appalti.

In ogni caso l'appalto dei servizi sociali è soggetto ai principi sulla trasparenza, sulla produttività, sulla convenienza e sull'efficacia e le relative procedure devono comunque conformarsi ai criteri previsti dal DPCM 30.3.2001 (atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 328/2000) secondo gli appositi indirizzi regionali di cui all'art. 1 del suddetto DPCM, nonché a quelli di cui al codice dei contratti (D.Lgs. n. 50 del 2016).

6. Accreditoamento tramite il sistema dei Titoli Sociali (voucher)

Il Comune può, anche in via sperimentale e a livello di gestione associata, sulla base di quanto previsto dall'art. 17 della L. 328/2000 e dagli artt. 10 e 16 della L.R. 3/2008, prevedere l'attuazione di servizi sociali tramite l'utilizzo di voucher, previo accreditoamento delle unità d'offerta sociali private secondo criteri definiti anche a livello di ambito (PdZ).

Art. 9 - Destinatari degli interventi, delle prestazioni e dei servizi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono agli interventi, alle prestazioni e ai servizi sociali del Comune:
 - a) i cittadini italiani residenti nel comune di Caponago e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) temporaneamente presenti;
 - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
 - c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

Per le persone temporaneamente presenti, il Comune attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente al comune di residenza o allo Stato competente e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

2. Sono esclusi i soggetti che:
 - si trovino in posizione di colpevole morosità nei confronti dell'Amministrazione Comunale (morosità per posizioni tributarie, scolastiche e di assistenza.). Le prestazioni economiche possono essere attivate solo ed esclusivamente nel caso in cui:
 - a. esista impegno al rientro sottoscritto e rispettato da parte del debitore;
 - b. qualora l'Assistente sociale abbia accertato lo stato di bisogno non altrimenti risolvibile;
 - abbiano rifiutato offerte di lavoro di qualsiasi durata proposte attraverso i servizi mirati, attivati in forma associata a livello territoriale, finalizzati all'inserimento lavorativo, salvo che per documentati impedimenti di forza maggiore;
 - non abbiano dichiarato l'immediata disponibilità al lavoro;
 - abbiano presentato dichiarazioni reddituali discordanti rispetto a quelle risultanti dalle relazioni redatte da parte del servizio sociale;
 - usufruiscano già dei medesimi servizi, agevolazioni, rimborsi erogati da altri enti;
 - pur in possesso dei requisiti, rifiutano in tutto o in parte il progetto così come predisposto dal Servizio sociale del Comune;
 - non presentino la documentazione richiesta dagli uffici preposti in fase di istruttoria.

Art. 10 - Priorità di accesso agli interventi, alle prestazioni e ai servizi sociali

1. In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio, e per l'accesso in emergenza per misura di pronto intervento assistenziale;
2. Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente agli interventi, alle prestazioni e ai servizi le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione;
3. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria disponga prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo;
4. Il Comune pone particolare attenzione, inoltre, all'accesso prioritario ai propri interventi, nel rispetto delle risorse disponibili, anche a:

- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori a carico
 - nuclei familiari con almeno tre figli
5. Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'Azienda Sanitaria Locale, l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, nell'ambito delle competenze in capo al Comune, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determinate da:
- a) non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
 - b) inabilità o disabilità;
 - c) patologia psichiatrica stabilizzata;
 - d) patologie terminali e croniche invalidanti;
 - e) infezione da HIV e patologie correlate;
 - f) dipendenza;
 - g) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
 - h) condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psico-diagnostiche.

CAPITOLO II – ACCESSO AGLI INTERVENTI, ALLE PRESTAZIONI E AI SERVIZI SOCIALI

Art. 11 - Segretariato sociale ed accesso agli interventi, alle prestazioni e ai servizi sociali

1. In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, il Comune realizza l'accesso agli interventi, alle prestazioni ed ai servizi attraverso il servizio sociale comunale, competente per:
 - a) **garantire** e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
 - b) **orientare** il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - c) **assicurare** competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;
 - d) **segnalare** le situazioni complesse ai competenti uffici del comune e dell'ASL ed alle unità di offerta, affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale;
2. Lo sviluppo del segretariato sociale presuppone la costruzione di un sistema integrato di accesso, di analisi e preliminare filtro della domanda, come primo livello nella gestione degli interventi sociali e sociosanitari all'interno del più ampio e complesso sistema locale dei servizi di Ambito.
3. Il Servizio di Segretariato Sociale Comunale ha sede presso gli Uffici dell'Area Amministrativa - U.O. Servizi Sociali e si coordinerà con altri analoghi servizi di carattere istituzionali o del privato sociale a valenza informativo-orientativa e/o analitico-valutativa del bisogno che si potranno sviluppare nel territorio dell'ambito;
4. La responsabilità istituzionale/organizzativa del servizio Segretariato Sociale fa capo al Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa. Le funzioni di informazione ed orientamento di tipo generalista come quelle d'area con relativo espletamento di pratiche burocratiche sono svolte dal personale amministrativo dell'Area (accoglienza, ascolto, analisi della domanda, informazione d'orientamento anche d'area, assistenza amministrativa d'area, disbrigo pratiche specifiche...), mentre quelle di valutazione del bisogno complesso con relativa attivazione della rete dei servizi sono di pertinenza del Servizio Sociale Professionale (Assistenti Sociali, Psicologa, educatori). Una serie di strumenti sono attivati tra i vari punti di accesso territoriali per un raccordo funzionale mirante alla semplificazione/accelerazione procedurale, uniformità informativa, pertinenza e efficacia delle risposte, condivisione di prassi e problematiche (protocolli operativi, portali web, scheda di segretariato...);
5. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano;
6. Il servizio sociale garantisce l'informazione in merito al sistema dei servizi sociali comunali sovracomunali, dei servizi socio-sanitari ed educativi;
7. In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione:
 - a) il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
 - b) i diritti riconosciuti in merito all'accesso informale e formale agli atti;
 - c) l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 12 - Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, il Comune predispone idonei modelli di domanda. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata, nel rispetto del art. 15 della Legge 183/2011, alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990; è in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 del DPR 394/1999;
2. La domanda deve essere consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune unitamente alla dichiarazione I.S.E.E., completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica, e all'idonea documentazione comprovante le dichiarazioni riportate nel modulo, nonché ad ogni ulteriore documentazione ritenuta utile per chiarire le circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno. Dovranno, altresì, essere indicate tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E.E., nonché gli eventuali contributi già erogati dalla Regione, dalla Provincia o dal Comune. In caso di soggetti in carico a servizi specialistici, dovrà essere presentata idonea attestazione comprovante l'effettivo stato di presa in carico;
3. Il richiedente deve autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa, e dichiarare che è a conoscenza che il Responsabile del procedimento procederà al controllo, sia diretto sia indiretto, teso ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica sia a quella familiare;
4. Il Comune rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali;
5. Qualora il caso fosse già in carico ad altri servizi territoriali, l'Assistente Sociale deve procedere d'ufficio, ove ritenuto necessario, ad acquisire una relazione aggiornata. Analogamente potrà essere richiesta, d'ufficio, documentazione integrativa ai Servizi Sociali del Comune di precedente residenza del richiedente;
6. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Art. 13 - Attivazione d'ufficio

1. I servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:
 - a. adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
 - b. presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - b) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
 - c) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.
2. L'attivazione di ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.
3. Qualora il caso fosse già in carico ad altri servizi territoriali, l'Assistente Sociale deve procedere d'ufficio, ove ritenuto necessario, ad acquisire una relazione aggiornata. Analogamente potrà essere richiesta, d'ufficio, documentazione integrativa ai Servizi Sociali del Comune di precedente residenza del richiedente.

Art. 14 - Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno;
2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:
 - a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
 - b) la situazione familiare;
 - c) il contesto abitativo e sociale;
 - d) la situazione lavorativa;
 - e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale
 - f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
 - g) la disponibilità personale di risorse sociali attive sulla rete territoriale (volontariato sociale);
 - h) la capacità di gestione di sé e del proprio nucleo familiare;
 - i) la capacità di assumere decisioni che comportino l'assunzione di responsabilità;
 - j) la capacità di aderire al progetto concordato;
3. La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno;
4. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento;
5. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Art. 15 - Esito del procedimento

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale predispose il programma personalizzato di intervento, denominato "progetto/contratto sociale", concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda;
2. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:
 - a) gli obiettivi del programma;
 - b) le risorse professionali e sociali attivate;
 - c) gli interventi previsti;
 - d) la durata;
 - e) gli strumenti di valutazione;
 - f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
 - g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
 - h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.
3. Nella predisposizione del programma personalizzato di intervento per le persone che presentano una menomazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione e di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione, il servizio sociale, nel quadro dei principi della L. 328/2000, con particolare riferimento all'art. 14, dello statuto e del presente regolamento, persegue la realizzazione della piena integrazione del soggetto nell'ambito della vita familiare e sociale, nei percorsi di istruzione scolastica e/o professionale, nonché in quella lavorativa. Il programma personalizzato di intervento è studiato, elaborato e disposto d'intesa con i corrispondenti servizi ASL ed è comprensivo, oltre che della valutazione diagnostico-funzionale, delle prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale;

4. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste da progetto;
5. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti;
6. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile;
7. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.

Art. 16 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

1. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum, l'Assistente Sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento da parte dell'Assistente Sociale entro i successivi cinque giorni lavorativi.

Art. 17 - Valutazione multiprofessionale sociosanitaria

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'Azienda sanitaria locale; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

Art. 18 - Cessazione presa in carico

1. L'Assistente Sociale determina la cessazione della presa in carico della persone e/o del nucleo familiare a seguito di:
 - a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
 - b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
 - c) trasferimento della residenza.

Art. 19 - Forme di tutela

1. Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:
 - a) la presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
 - b) la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dal vigente regolamento comunale.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

1. I Servizi sociali del Comune operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito vigente regolamento comunale nonché dalla normativa nazionale di riferimento;
2. Gli incaricati dei servizi sociali sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.
3. Le relazioni dell'Assistente Sociale, Psicologa ed Educatore attinenti alla casistica sociale sono

coperte dal Segreto d'Ufficio ed escluse dal diritto di accesso agli atti amministrativi di cui all'apposito regolamento;

4. L'Assistente Sociale e la Psicologa hanno altresì l'obbligo del segreto professionale in base alla L. 119 del 3.4.2001.

Art. 21 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

CAPITOLO III - INTERVENTI E SERVIZI DISTRETTUALI

Art. 22 - Interventi e servizi distrettuali

1. Le prestazioni, gli interventi ed i servizi distrettuali sono quelli previsti all'interno della programmazione territoriale e approvati dall'Assemblea dei Sindaci, e vengono erogati in maniera omogenea in tutti i Comuni dell'ambito distrettuale;
2. Gli interventi ed i servizi distrettuali, rispetto ai servizi programmati e gestiti dai singoli comuni, possono essere:
 - Integrativi, in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
 - Complementari agli interventi erogati dal Comune ed in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;
 - Innovativi, in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative;
3. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi distrettuali vengono approvati dall'Assemblea dei Sindaci, e sono garantiti in maniera uniforme a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito distrettuale.

Art. 23 - Informazione degli interventi e dei servizi distrettuali

1. Ogni Comune è impegnato a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati dall'ambito distrettuale.
2. L'ufficio di piano, se necessario, procede all'elaborazione del materiale informativo.
3. Le persone per conoscere i servizi distrettuali possono rivolgersi agli enti che svolgono funzioni di segretariato sociale, all'assistente sociale del proprio Comune di residenza o consultare il sito istituzionale dell'Ente.

Art. 24 - Modalità di accesso agli interventi e ai servizi distrettuali

1. Gli interventi ed i servizi distrettuali possono essere erogati con le seguenti modalità:
 - a) tramite bando: viene previsto un determinato periodo in cui presentare domanda. Il bando di norma è pubblicato per almeno n. 20 giorni consecutivi. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e si finanziano le domande fino ad esaurimento del budget disponibile;
 - b) con richieste a sportello: le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento anche dalla disponibilità di fondi;
2. In entrambi i casi le persone, per presentare domanda, devono rivolgersi unicamente al servizio sociale del proprio Comune di residenza.

Art. 25 - Attivazione degli interventi e dei servizi distrettuali

1. Il Servizio Sociale, verificata l'ammissibilità della domanda, e, previa eventuale verifica della disponibilità di fondi attiva l'intervento distrettuale richiesto dalla persona;
2. L'attivazione di interventi distrettuali è subordinata alla valutazione del bisogno come previsto dal presente regolamento;
3. L'assistente sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (visita domiciliare, colloquio, questionario), dando comunicazione al proprio Responsabile.

CAPITOLO IV – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

Art. 26 - Compartecipazione alla spesa degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini;
2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente”, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento;
3. Nei casi in cui sia inadempito l’obbligo di compartecipazione, il Comune, previo formale messa in mora:
 - attiva l’eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
 - agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti del debitore, anche prevedendo forme di rateizzazione.
4. Sulla base dell’art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l’ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative del Comune.

Art. 27 - Legenda

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:
 - **I.S.E.:** l’indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
 - **I.S.E.E.:** l’indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
 - **Patrimonio mobiliare:** i beni di cui all’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
 - **Nucleo familiare:** il nucleo definito dall’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
 - **Dichiarazione sostitutiva unica:** la dichiarazione di cui all’art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
 - **“Prestazioni sociali”:** si intendono, ai sensi dell’articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell’articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
 - **“Prestazioni sociali agevolate”:** prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
 - **“Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria”:** prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti;

- a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - b) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - c) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.
2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:
- **I.S.E.E. utenza:** l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
 - **I.S.E.E. iniziale:** è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza.
 - **I.S.E.E. finale:** è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata
 - **Tariffa minima:** è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento
 - **Tariffa massima:** è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

Art. 28 - Dichiarazione sostitutiva unica

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi.
3. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Art. 29 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.
2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Art. 30 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima **e l'accesso sarà precluso per i servizi che prevedono una soglia di ammissione;**
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

Art. 31 - Effetti di una nuova Dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione;
2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta del Comune.

Art. 32 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio - sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni), il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte dell'Assistente Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune:
 - a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
 - b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
 - c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
2. Nei casi di situazioni non in carico all'Assistente Sociale, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 60 dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Art. 33 - Compartecipazione del cittadino alla spesa

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta - come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il presente regolamento definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio la struttura della contribuzione;
2. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:
 - a) la tariffa di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
 - b) l'eventuale tariffa minima di contribuzione
 - c) l'I.S.E.E. iniziale
 - d) l'I.S.E.E. finale;e per i servizi a domanda individuale
 - a) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1983, n. 131;
 - b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
3. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia,
4. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa;

5. Il presente regolamento definisce altresì, per specifici servizio/interventi, in alternativa alla contribuzione di cui ai comma 1 e 2, una struttura di contribuzione da parte dell'Ente alla spesa sostenuta dal cittadino;

La Giunta Comunale, nel rispetto del presente comma e degli equilibri di bilancio stabilisce annualmente:

- a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- b) la contribuzione massima, sulla base dell'I.S.E.E.
- c) la contribuzione minima, sulla base dell'I.S.E.E.

Art. 34 - Lista di attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:
 - Rischio sociale elevato;
 - Assenza di rete familiare ed amicale
 - Famiglie monogenitoriali
 - Situazione di effettiva precarietà economica;
 - Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire;
 - Famiglie che stanno beneficiando di interventi assistenziali da molto tempo;
2. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Art. 35 - ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore;
2. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, hanno validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

Art. 36 - Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

1. Le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate e la congruità delle informazioni fornite, così come stabilito dal D.P.R. 28.12.2000 N. 445 agli art. 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà). Vengono inoltre effettuati controlli diretti ed indiretti e accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.
2. I controlli a cui sono sottoposte le Dichiarazioni Sostitutive presentate sono:
 - controlli formali di regolarità;
 - Controlli sostanziali di veridicità della D.S.U. (a campione e in tutti i casi in cui sussistono
 - fondati dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato);
 - controlli di congruenza e compatibilità fra quanto dichiarato e la situazione di fatto (tenore di vita).
3. Il Comune in sede di concessione del beneficio può:
 - chiedere il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o domande erranee o incomplete;
 - esperire accertamenti tecnici e ordinare esibizioni di documenti atti a dimostrare la veridicità dei dati dichiarati;
 - provvedere alla correzione di errori di compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.
4. Vengono sottoposte al procedimento di controllo le dichiarazioni sostitutive presentate che risultino irregolari o non formalmente corrette o palesemente inattendibili o contraddittorie rispetto alle necessità del nucleo familiare e del tenore di vita dello stesso.
5. Resta ferma la competenza prevista dalla legge per le verifiche assegnate alla Guardia di Finanza, alla quale l'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere riscontro dell'esattezza dei dati segnalati e di indicare ipotesi di gravi evasioni fiscali.
6. Qualora venisse riscontrata una discordanza tra quanto dichiarato nelle certificazioni e la condizione accertata, derivanti in maniera palese da mero errore materiale, l'interessato, modificando la Dichiarazione Sostitutiva Unica, potrà continuare a fruire del servizio e/o dell'agevolazione alle condizioni rilevate dall'accertamento previa ridefinizione della percentuale di contribuzione appropriata al proprio reddito. La nuova tariffa verrà applicata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento, con obbligo di versamento della maggiore quota per i periodi pregressi dalla data di concessione del servizio; qualora l'accertamento dovesse riscontrare il pagamento di somme non dovute, le nuove tariffe vengono applicate dal mese successivo all'accertamento, ferma restando la restituzione delle maggiori quote pregresse dalla data di concessione del servizio.
7. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000
8. La sospensione dell'erogazione del beneficio avviene mediante provvedimento del Responsabile di Area costituente provvedimento definitivo.

Art. 37 - Tipologie di interventi, di prestazioni e di servizi

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Regolamento l'assistenza verrà erogata attraverso le seguenti tipologie di interventi:

A. Prestazioni e servizi socio-assistenziali:

- Concessione ed erogazione contributi economici per integrazione del reddito familiare
- Contributo ordinario Contributo straordinario
- Contributo per affido familiare
- Servizio inserimenti lavorativi
- Servizio Telesoccorso
- Servizio Trasporto Sociale
- Servizio Trasporto Cure Termali

B. Prestazioni e servizi socio-sanitari:

- Servizio assistenza domiciliare
- Servizi diurni semi-residenziali per persone con disabilità
- Servizio di formazione all'autonomia
- Servizi diurni per persone anziane
- Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

C. Servizi socio-educativi, educativo scolastici e prestazioni per il diritto allo studio:

- Servizio Tutela Minori
- Equipe territoriale di valutazione integrata minori (ETIM)
- Inserimento in servizi residenziali
- Servizio di valutazione e presa in carico per minori sottoposti a procedimento penale
- Incontri protetti;
- Assistenza domiciliare educativa (ADM/ADH);
- Assistenza educativa minori disabili presso centri estivi
- Servizio di Ristorazione scolastica
- Servizio di Trasporto scolastico
- Assistenza educativa scolastica (AES)

D. Servizi Integrativi Scolastici ed Extrascolastici a favori di minori

- Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici;
- Centro ricreativo diurno estivo;

ART. 38 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 38.1 - Concessione ed erogazione contributi economici per integrazione del reddito familiare

1. Gli interventi di sostegno economico a favore di persone singole o nuclei familiari in stato di bisogno sono finalizzati, compatibilmente alle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione Comunale, alla promozione di capacità e risorse, ad assicurare i mezzi per far fronte alle esigenze vitali minime, a sostenere temporaneamente i soggetti che si trovino in occasionali situazioni di emergenza e al soddisfacimento di specifici contingenti bisogni;
2. Le prestazioni economiche rientrano tra le competenze attribuite ai Comuni in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett.c) della legge regionale n. 3/2008.
3. Il sostegno economico è da intendersi quale strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell'autonomia della persona. Pertanto il contributo economico deve avere una durata predefinita e deve collocarsi all'interno di un progetto di intervento individualizzato, redatto dall'Assistente sociale, finalizzato al pieno recupero dell'autonomia individuale e/o familiare che potrà prevedere anche la sottoscrizione di specifiche intese tra Assistente Sociale/utente funzionali ad accompagnare l'assistito al graduale superamento delle situazioni di difficoltà/necessità (lavorativa, economica, alloggiativa, socio-sanitaria, etc.) che impediscono il raggiungimento di livelli dignitosi di vita.
4. I contributi economici vanno ad integrare gli aiuti erogati da un'articolata rete di soggetti pubblici e privati che secondo il principio della sussidiarietà concorrono a supportare le famiglie o i singoli in condizioni di bisogno Hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare.
5. La valutazione del bisogno per l'eventuale erogazione di un beneficio economico deve obbligatoriamente tener conto delle risorse attivabili attraverso la rete familiare con particolare riferimento ai soggetti civilmente obbligati secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti, anche al fine di condividere con il bisognoso procedimenti di rivalsa;
6. Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro a seguito della definizione di progetto personalizzato e del relativo contratto sociale.
7. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite annualmente dalla Giunta comunale.
8. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico:
 - a) contributi ordinari;
 - b) contributi straordinari.

Art. 38.2 - Contributo ordinario

1. Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico prestata di regola per un periodo massimo di mesi sei e può essere erogato o in un'unica soluzione o in rate ed è finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore del cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari. Il contributo può essere prorogato o rinnovato per ulteriori mesi sei nei casi di effettiva adesione al progetto concordato;
2. Il contributo può essere prorogato o rinnovato nell'anno per ulteriori sei mesi nei casi di grave bisogno e di effettiva adesione al progetto concordato;
La **Giunta comunale** determina annualmente il valore economico del contributo massimo erogabile ed il valore della soglia di accesso, sulla base dell'I.S.E.E., ai contributi ordinari per le seguenti esigenze urgenti e contingibili riguardanti:
 - acquisto di beni e servizi di primaria necessità.
 - spese per il riscaldamento e spese condominiali per abitazioni di anziani e/o inabili, o di nuclei familiari con minori;
 - cumulo bollette utenze previa verifica della attivazione di riduzioni tariffarie effettuate ai sensi della normativa vigente;
 - acquisto protesi visive, dentarie, materiale igienico-sanitario ad anziani, inabili e minori forniti parzialmente dal Servizio Sanitario Nazionale;

- spese per acquisto farmaci secondo prescrizione medica. Sono escluse le spese per acquisto farmaci già coperti dal SSN;
 - ticket sanitari di diagnostica strumentale ed esami di laboratori qualora non già coperti dal SSN;
3. Sono consentite erogazioni per spese non previste nel suddetto elenco qualora ricorrano gravi stati di disagio ed emarginazione, rilevati dall'Assistente Sociale, che richiedano interventi per eliminare possibili condizioni di rischio;
 4. L'entità del contributo ordinario non potrà essere superiore alla differenza tra il limite stabilito per l'accesso ai contributi ordinari ed il valore dell'I.S.E.E. del nucleo familiare di riferimento e comunque non oltre il valore economico del contributo massimo erogabile;

Art. 38.3 - Contributo straordinario

1. Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, quali:
 - abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
 - spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario regionale;
 - necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura;
 - spese eccezionali per calamità naturali;
2. Sono consentite erogazioni per spese non previste nel suddetto elenco, a favore di nuclei con minori, anziani e disabili, qualora sussistano gravi motivi sanitari (il perdurare di gravi malattie) e sociali (arresti domiciliari, stato di detenzione), rilevati dall'Assistente Sociale;
3. La **Giunta comunale** determina annualmente il valore economico del contributo massimo erogabile ed il valore della soglia di accesso, sulla base dell'I.S.E.E., ai contributi straordinari;
4. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno;

Art. 38.4- Procedura per la richiesta e l'erogazione dei contributi.

1. Il cittadino può presentare domanda di concessione di contributo economico comunale in qualsiasi momento dell'anno.
2. Per richiedere un contributo ordinario l'interessato o suo avente titolo presenta istanza scritta, alla quale deve essere allegata l'attestazione ISEE in corso di validità, nonché tutta la documentazione integrativa a corredo della domanda, come specificato sull'istanza stessa.
3. Il Servizio Sociale del Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda.
4. L'assenza e/o l'incompletezza della documentazione comportano l'impossibilità di procedere con la successiva fase dell'istruttoria e di conseguenza il diniego alla concessione di un eventuale contributo economico.
5. Ai fini della valutazione socio economica del nucleo familiare richiedente, l'interessato effettua uno o più colloqui con l'assistente sociale e dà la disponibilità per un'eventuale visita domiciliare.

È compito dell'assistente sociale durante il colloquio:

- informare l'utente sul tipo di prestazioni economiche erogate;
 - indirizzare il richiedente verso altri servizi più idonei a rispondere ai bisogni espressi, qualora non sia in possesso dei requisiti minimi per l'erogazione del contributo;
 - informare il richiedente, circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei familiari obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e dell'art. 438 del codice civile.
6. La domanda di contributo ordinario è esaminata e valutata dall'Assistente Sociale del Comune. Per definire l'attribuzione e l'entità del contributo, si basa sui seguenti criteri:
 - a) Valore ISEE del nucleo familiare
 - b) Stato occupazionale (perdita del lavoro, riduzione ore lavorative, cassa integrazione, mobilità ecc.)
 - c) Valutazione delle cause dell'eventuale perdita del lavoro negli ultimi due anni

- d) Carichi familiari
 - e) Disagio abitativo
 - f) Fragilità della rete familiare
 - g) Fragilità della rete sociale
 - h) Livelli di spesa familiare
 - i) Caratteristiche personali e cause sociali che limitano l'autonomia
 - j) Eventuali casi eccezionali di urgenza sociale
6. La concessione del contributo ordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.
 7. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.
 8. Il contratto sociale dall'Assistente sociale deve prevedere le modalità e i tempi di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute con il contributo erogato.
 9. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.
 10. L'erogazione dei suddetti contributi è subordinata all'assenza di eventuali altri finanziamenti previsti da altre norme destinate a sostenere le famiglie. In tal caso il servizio sociale assisterà il richiedente nella singola azione rivolta agli uffici preposti.
 11. L'erogazione del sostegno economico sarà eseguita con atto del Responsabile dell'U.O. Servizi Sociali. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.
 12. I provvedimenti di erogazione dei contributi devono indicare il soggetto destinatario solo con le iniziali, esplicitando il nominativo con atto interno da trasmettere all'Ufficio finanziario, al fine di garantire la riservatezza dell'atto ai sensi della Legge 241/90 e la tutela dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003.

Art. 38.5 - Contributo per affido familiare

1. Il servizio affidi è rivolto ai minori residenti nel Comune che necessitino di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare;
Il Comune si avvale del "servizio affidi" sovra territoriale ed adottato con deliberazione di Consiglio Comunale alla cui relativa regolamentazione si fa rimando.

ART. 39 - SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI

Art. 39.1 - Descrizione

1. Il Servizio inserimenti lavorativi (SIL) si occupa, su segnalazione del servizio sociale comunale, di orientamento e inserimento lavorativo di persone con disabilità (fisica, psichica e con capacità lavorative residue) per prevenire, rimuovere il rischio di emarginazione.

Art. 39.2 - Finalità

1. La finalità principale è la promozione delle persone, intesa come processo di crescita della consapevolezza verso di sé e della capacità a relazionarsi agli altri ed alle situazioni della vita sociale. Elemento centrale di tale percorso è l'inserimento o il reinserimento al lavoro, finalizzato ad acquisire competenze sociali e professionali e ad ottenere e mantenere un'occupazione il più possibile stabile.
2. L'inserimento può essere di tipo socio-lavorativo e di tipo di riabilitazione sociale per coloro che risultano inabili la lavoro;
3. l'Equipe del SIL provvederà a monitorare l'andamento dell'inserimento con verifiche periodiche.

Art. 39.3 - Destinatari

1. I destinatari del servizio sono:

- **persone** con invalidità accertata o in via di accertamento (area della disabilità)
- **persone** in condizione di svantaggio sociale, per esempio persone con disagio psichiatrico o psicosociale, ex tossicodipendenti ed ex alcolisti, ex detenuti, categorie di soggetti in particolari condizioni di svantaggio ed emarginazione (area psicosociale)
- **adolescenti** a rischio generico di emarginazione (area adolescenti)

Art. 39.4 - Accesso al servizio

1. Le persone accedono al SIL su segnalazione dei Servizi sociali comunali e dei servizi specialistici (CPS, Ser.D, Servizio Tutela, ecc.).
2. Il SIL, previa valutazione sulle necessità riscontrate, propone il collocamento in aziende, l'inserimento socializzante in Cooperative Sociali del territorio, previa stipula di apposito accordo/convenzione.

Art. 39.5 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio

1. Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

ART. 40 - SERVIZIO di TELESOCORSO

Art. 40.1 - Descrizione

1. Il servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.

Art. 40.2 - Finalità

1. Il servizio di Telesoccorso ha lo scopo di:
 - tutelare la salute degli utenti;
 - essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
 - permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.
2. Il servizio è erogato mediante adesione del Comune di Caponago al servizio sovracomunale

Art. 40.3 - Destinatari

1. Possono accedere al servizio di Telesoccorso gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, residenti nel Comune, e precisamente:
 - a) anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo – relazionale;
 - b) anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
 - c) adulti disabili o affetti da particolari patologie.

Art. 40.4 - Accesso al servizio

1. Per accedere al servizio i soggetti interessati devono presentare idonea istanza scritta al Servizio Sociale.

Art. 40.5 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio

1. La struttura della contribuzione per il servizio di telesoccorso domiciliare è determinata mediante l'applicazione del metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\text{Compartecipazione utenza} = \left\{ \frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima}) \right\} + \text{tariffa minima}$$

2. La Giunta Comunale annualmente, qualora il servizio erogato preveda oneri a carico dell'Ente, stabilisce per il servizio di telesoccorso nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2012:
 - l'eventuale tariffa minima
 - l'I.S.E.E. iniziale
 - l'I.S.E.E. finale
 - la tariffa di contribuzione massima posta a carico dell'utente;

ART. 41 - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE

Art. 41.1 - Descrizione

1. È da intendersi Trasporto Sociale un servizio pubblico volto a garantire la mobilità delle persone con disabilità specifiche e limitanti l'autonomia negli spostamenti, attivato in via sussidiaria e alternativa ai servizi mezzi di trasporto pubblico nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 41.2 - Finalità

1. Il servizio di trasporto sociale persegue l'intento di mantenere il legame del cittadino con la propria comunità favorendo l'utilizzo dei servizi. In tal senso, il trasporto sociale è da intendersi un servizio di natura socio – assistenziale per consentire a persone in situazioni di fragilità – prive di una rete familiare di supporto e/o non in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici – di accedere ai servizi di cui necessitano e/o di rispondere alle esigenze connesse alla loro situazione.
2. Tale servizio intende supportare il singolo e la famiglia laddove i soggetti siano impossibilitati a provvedervi autonomamente, senza comunque sostituirsi ad essa.
3. Il trasporto sociale è un servizio utile a facilitare:
 - a) l'accesso ai servizi scolastici per minori disabili;
 - b) l'accesso ai centri diurni e servizi semi-residenziali per minori, disabili e anziani;
 - c) l'accesso alle strutture sanitarie;
 - d) l'accesso ai servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio ed eccezione del trasporto dializzati;
 - e) l'accesso a luoghi per attività finalizzate all'integrazione e socializzazione.

Art. 41.3 – Destinatari e modalità di erogazione del servizio

1. La Giunta Comunale stabilisce annualmente le modalità di accesso e di erogazione del servizio fissando le possibili destinazioni dei trasporti, le priorità ed i destinatari del servizio.

Art. 41.4 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio

1. La struttura della contribuzione per il servizio trasporto sociale è determinata mediante l'applicazione del metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\text{Compartecipazione utenza} = \left\{ \frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima}) \right\} + \text{tariffa minima}$$

2. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio di trasporto sociale, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2012:
 - l'eventuale tariffa minima
 - l'I.S.E.E. iniziale
 - l'I.S.E.E. finale
 - la tariffa di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
3. Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio da parte dei minori disabili e per le persone diversamente abili aventi una invalidità civile riconosciuta al 100% residenti a Caponago.

ART 42 - SERVIZIO TRASPORTO CURE TERMALI

Art. 42.1 - Descrizione

1. Il Comune organizza il servizio di trasporto collettivo per le persone che necessitano di cure termali e di cure balneofangoterapiche, in un periodo stabilito e concordato con lo stabilimento termale scelto dall'Amministrazione comunale.

Art. 43.3 - Destinatari

1. Possono accedere al servizio le persone che necessitano di cure termali e di cure balneofangoterapiche a seguito prescrizione medica

Art. 43.4 - Accesso al servizio

1. Per accedere al servizio i soggetti interessati devono presentare idonea istanza scritta al Servizio Sociale.

Art. 43.5 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio

2. La struttura della contribuzione per il servizio trasporto cure termali è determinata mediante l'applicazione del metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\text{Compartecipazione utenza} = \left\{ \frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima}) \right\} + \text{tariffa minima}$$

2. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio di trasporto cure termali, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2012:
 - l'eventuale tariffa minima
 - l'I.S.E.E. iniziale
 - l'I.S.E.E. finale
 - la tariffa di contribuzione massima posta a carico dell'utente;

Art. 44 – Progetto individuale

1. Il Progetto Individuale, previsto dall'art. 14 della L. 328/00, rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita.
2. Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, in sintonia e collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale, e secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona con disabilità e, nello specifico:
 - la situazione sanitaria personale;
 - la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
 - la situazione relazionale/affettiva/familiare;
 - la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
 - gli interessi ed aspirazioni personali;
 - i servizi territoriali già utilizzati;
 - i servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.
3. Nell'ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, potranno essere considerate e concordate forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.

Art. 45 - Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria e socio –assistenziali educativi

1. Tali prestazioni includono le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi e servizi socio assistenziali educativi in favore di tali soggetti:
 - a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio tra i quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare diretta (SAD) i contributi per persone disabili gravi di cui alla normativa regionale, ecc.
 - b) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali, tra le quali sono da annoverare, a titolo esemplificativo, comunità alloggio disabili (CAH), residenze sanitarie disabili (RSD), residenze sanitarie assistenziali (RSA) ecc.) e semiresidenziali, tra le quali sono da annoverare , a titolo puramente esemplificativo, i Centri Socio Educativi (CSE) per persone con disabilità, i Centri Diurni Disabili (CDD) ecc.), incluse le prestazioni strumentali e accessorie alla loro fruizione (pasto e trasporto), rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - c) interventi comunque atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o buoni spendibili per l'acquisto di servizi, tra i quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i Servizi di Formazione all'Autonomia (SFA) e altri interventi e servizi aventi le medesime finalità,
2. Ai fini della compartecipazione al costo di tali servizi, il nucleo familiare rilevante è quello definito dall'art. 6 del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, se non diversamente determinato dai soggetti beneficiar, anche per i servizi diurni socio assistenziali – educativi (CSE-FSA) a maggior favore dell'utente;

ART. 46- SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Art. 46.1- Descrizione

1. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza.

2. Il servizio è erogato mediante adesione del Comune di Caponago al servizio sovracomunale.
3. È previsto "l'acquisto del servizio" da parte dell'utente tramite l'utilizzo di VOUCHER SOCIALI. Ogni VOUCHER SOCIALE corrisponde a un accesso standard al domicilio, pari a 50 minuti di intervento diretto sull'utente, effettuato da parte di un operatore socio-assistenziale incaricato ad erogare le prestazioni previste nel PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE (PAI) predisposto dal Servizio Sociale Comunale nel quale vengono definite le qualità e la tipologia di prestazioni di assistenza domiciliare da erogare. La durata del VOUCHER SOCIALE è funzionale a garantire la flessibilità del progetto assistenziale e la costante verifica delle esigenze dell'utente.
4. Nel corrispettivo del voucher sono compresi tutte le prestazioni ed i materiali d'uso quali guanti monouso, grembiule, sollevatore, mentre i detergenti, emollienti, asciugamani, traverse, derrate alimentari, ecc..sono a carico dell'utente che usufruisce delle prestazioni

Art. 46.2 - Finalità

1. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.
3. I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate in integrazione con i servizi socio-sanitari sviluppati dall'Azienda Sanitaria Locale, nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.

Art. 46.3 – Destinatari

1. Destinatari del servizio sono persone anziane e/o persone con disabilità

Art. 46.4 - Accesso al servizio

1. Per accedere al servizio i soggetti interessati devono presentare idonea istanza scritta al servizio sociale.

Art. 46.5 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio

1. La struttura della contribuzione per il servizio di assistenza domiciliare è determinata mediante l'applicazione del metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\text{Compartecipazione utente} = \left\{ \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima}) \right\} + \text{tariffa minima}$$

2. Fermo restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio di assistenza domiciliare, nella fase di determinazione delle tariffe:
 - l'eventuale tariffa minima
 - l'I.S.E.E. iniziale
 - l'I.S.E.E. finale
 - la tariffa di contribuzione massima posta a carico dell'utente;

ART. 47 - SERVIZI DIURNI SEMI-RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ'

Art. 47.1 - Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.)

1. Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, **compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico**. Queste persone hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed

- è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite (DGR n. 20763/2005);
2. Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata. E' finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta;
 3. Le attività del Centro Socio-Educativo sono, infatti, finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio.

Art. 47.2 - Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

1. Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità con patologie diverse di età compresa tra i 18 e i 65 anni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo (DGR n. 18334/2004);
2. Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:
 - migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
 - mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
 - sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
 - incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
 - favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

Art. 47.3 - Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.) Ex Piccoli

1. Il Centro Socio-Educativo (EX Piccoli) è l'offerta sociale integrata ad un Istituto scolastico ed accoglie bambini che presentano una compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari. Ha funzioni socio-educative orientate soprattutto al miglioramento e al mantenimento delle abilità quotidiane e allo stimolo della disposizione relazionale nello scambio di gruppo e nelle occasioni aggregative con la scuola. Altra importante funzione del CSE, sostenuta con programmi integrativi, è quella di appoggio e interazione educativa con le famiglie delle persone seguite.
2. Il Centro Socio Educativo e l'Istituto collaborano alla crescita evolutiva dei bambini nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione, con il duplice obiettivo di sviluppare le capacità residue e di operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti.
3. Il Centro, insieme agli altri servizi assistenziali, sanitari e socio-sanitari del territorio, opera per favorire il mantenimento dei bambini disabili all'interno del proprio nucleo familiare, perché possano rimanere inseriti nel proprio ambiente di vita.
4. Il Centro Socio Educativo accoglie bambini con diversi livelli di disabilità e diversi gradi di dipendenza che compromettono l'autonomia nelle funzioni elementari. in età compresa tra i 6 e i 16 anni (obbligo scolastico).

Art. 47.3 - Accesso alle strutture

1. La domanda di ammissione ai servizi diurni semi-residenziali per persone con disabilità è presentata dalla famiglia o dal tutore/curatore all'Assistente Sociale del Comune.

Art. 47.4 - Compartecipazione degli utenti al costo dei servizi diurni e semiresidenziali a favore di persone con disabilità

1. La struttura della contribuzione per i servizi diurni e semiresidenziali a favore delle persone con disabilità è determinata mediante l'applicazione del metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\text{Compartecipazione e utenza} = \left\{ \frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima}) \right\} + \text{tariffa minima} \quad ?$$

2. Fermo restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per i servizi diurni e semiresidenziali a favore delle persone con disabilità, nella fase di determinazione delle tariffe:
 - l'I.S.E.E. finale
 - la tariffa di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
 - l'eventuale tariffa minima
 - l'I.S.E.E. iniziale

ART. 48 - SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA)

Art. 48.1 - Descrizione e finalità

1. Finalità del servizio è favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali. Lo S.F.A. si connota come servizio "leggero" e territoriale, con una sede per lo più a valenza organizzativa e con sedi esterne radicate e integrate nel territorio (DGR n. 7433/2008);

Art. 48.2 - Destinatari

1. I destinatari di questo servizio sono persone con disabilità medio-lieve in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il proprio futuro negli ambiti:
 - dell'autodeterminazione,
 - dell'autostima
 - della maggiore autonomia familiare, sociale e professionale.
2. Il servizio contribuisce, inoltre, all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale in raccordo con i servizi deputati all'inserimento.

Art. 48.3 - Accesso alle strutture

1. La domanda di ammissione ai servizi diurni semi-residenziali per persone con disabilità è presentata dalla famiglia o dal tutore/curatore all'Assistente Sociale del Comune.

Art. 48-4 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio

1. La struttura della contribuzione per il servizio di formazione all'autonomia a favore delle persone con disabilità è determinata mediante l'applicazione del metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\text{Compartecipazione utenza} = \left\{ \frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima}) \right\} + \text{tariffa minima}$$

2. Fermo restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio di formazione all'autonomia a favore delle persone con disabilità, nella fase di determinazione delle tariffe:
 - l'eventuale tariffa minima
 - l'I.S.E.E. iniziale
 - l'I.S.E.E. finale
 - la tariffa di contribuzione massima posta a carico dell'utente;

ART 49 - SERVIZI DIURNI PER PERSONE ANZIANE

Art. 49.1 - Il Centro Diurno Integrato (C.D.I.)

Il Centro Diurno Integrato si colloca nella rete dei servizi socio-sanitari per anziani, con funzione intermedia tra l'assistenza domiciliare e le strutture residenziali. Si rivolge ad anziani che vivono a casa, con compromissione parziale o totale dell'autosufficienza e con necessità assistenziali che superano la capacità del solo intervento domiciliare, ma che non richiedono ancora un ricovero in RSA (d.g.r. n. 7/8494 del 2002).

Si pone come aiuto agli anziani ed ai loro familiari mediante l'offerta di prestazioni socio assistenziali, sanitarie e riabilitative finalizzate a prevenire il decadimento psico-fisico della persona anziana e a mantenerne l'autonomia personale (alta soglia).

L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

- a) indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
- b) contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013.

Art. 49.2- Concessione della integrazione della retta alberghiera

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che :

- a) siano residenti nel comune;
- b) hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura;
- c) non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.

Art. 49.3 - Contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino

1. La struttura della contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, è determinata mediante l'applicazione del metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\text{contribuzione} = \text{contributo massimo} \times \left(1 - \frac{\text{I.S.E.E. utente}}{\text{I.S.E.E. finale}} \right)$$

2. Fermo restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio di formazione all'autonomia a favore delle persone con disabilità, nella fase di determinazione delle tariffe:

- il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- la contribuzione massima a favore del cittadino utente, sulla base dell'I.S.E.E.
- l'eventuale contribuzione minima, sulla base dell'I.S.E.E.

ART 50 - SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' E PERSONE ANZIANE

Art. 50.1 - Servizi residenziali per persone con disabilità e per persone anziane

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
2. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24);
3. L'Assistente Sociale del Comune **verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o dell'inabile nel suo ambito familiare, in collaborazione con agli altri servizi di rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni Integrati;**

4. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:
- c) indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
 - d) contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013.

Art. 50.2– Concessione della integrazione della retta alberghiera

2. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che :
- d) siano residenti nel comune al momento dell'ingresso in struttura;
 - e) si renda per essi indispensabile l'inserimento stabile e definitivo in struttura residenziale come specificato al precedente articolo, certificato da documentazione medico sanitaria, e/o dal progetto individuale;
 - f) hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art. 6, comma 4 della L. 328/2000;
 - g) non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.
3. L'integrazione della retta è versata alla persona richiedente, ovvero direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito, a seguito di delega della persona richiedente l'integrazione,

Art. 50.3 - Misura della integrazione della retta alberghiera

1. La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal cittadino/utente, sulla base del valore I.S.E.E., determinata ai sensi del D.P.C.M. 159/2013;
2. La struttura della contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, è determinata mediante l'applicazione del metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\text{contribuzione} = \text{contributo massimo} \times \left(1 - \frac{\text{I.S.E.E. utente}}{\text{I.S.E.E. finale}} \right)$$

3. Fermo restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio di formazione all'autonomia a favore delle persone con disabilità, nella fase di determinazione delle tariffe:
- il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
 - la contribuzione massima a favore del cittadino utente, sulla base dell'I.S.E.E.
 - l'eventuale contribuzione minima, sulla base dell'I.S.E.E.

ART. 51 – SERVIZIO TUTELA MINORI

Art. 51.1 - Descrizione

1. Il servizio di Tutela Minori assume la responsabilità tecnico-professionale della tutela e protezione dei minori mediante la conoscenza e la presa in carico integrata delle famiglie sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, accompagnandole nel percorso di crescita - recupero - valorizzazione delle loro capacità e risorse, nonché nel contrastare forme di pregiudizio nella cura e nel benessere del minore.
2. Il Servizio opera secondo il mandato conferitogli dall'Autorità Giudiziaria mediante équipe multidisciplinare composta da assistente sociale e psicologa, in stretta collaborazione con i servizi scolastici, educativi, sanitari e con le altre realtà specialistiche, al fine di favorire la corresponsabilità e l'attivazione del territorio nel rispondere ai bisogni della cittadinanza.

Art. 51.2 – Finalità

1. Il Servizio ha come finalità la tutela dei minori: in situazioni familiari inadeguate o pregiudizievoli per la loro crescita, oggetto di abuso, maltrattamento fisico e psichico, trascuratezza e abbandono, favorendo il rispetto dei loro diritti e il recupero delle risorse educative e familiari.
2. Gli obiettivi del servizio sono:
 - a) *rilevazione*: individuazione dei segnali di malessere dei minori ed i rischi per la loro crescita, connessi alle condotte pregiudizievoli degli adulti, distinguendo il rischio dal danno subito dagli stessi. Prima individuazione delle capacità protettive immediatamente disponibili in ambito familiare;
 - b) *protezione*: intervento volto ad arrestare il comportamento maltrattante/abusante, modulato in relazione alla gravità dello stesso. Diversi tipi di maltrattamento richiedono diversi tipi di protezione. Nei casi più gravi, laddove le figure naturalmente preposte alla protezione ed alla cura non adempiano alle loro funzioni, si configura come intervento di natura anche giuridica realizzato a favore dei minori.
 - c) *valutazione*: percorso teso a valutare il quadro complessivo della situazione traumatica nei suoi aspetti individuali e relazionali, il grado di assunzione di responsabilità da parte degli adulti coinvolti e le risorse protettive disponibili sui tempi medio/lunghi nel contesto degli adulti di riferimento per il minore. Tale intervento si differenzia da un lavoro peritale, in quanto si configura anche come diagnosi dinamica e consiste nella valutazione della risposta agli input di cambiamento, necessaria alla formulazione di un parere prognostico. Prevede inoltre la possibilità di instaurare una successiva relazione terapeutica.
 - d) *cura*: a seconda degli elementi emersi in sede di valutazione, la cura può prevedere percorsi diversi, ad integrazione e/o sostituzione delle funzioni genitoriali, volti a garantire il benessere psico-fisico del minore e delle sue relazioni familiari.

Art. 52.3- Destinatari

1. I destinatari del Servizio Tutela Minori sono tutti i minori di età compresa tra 0 e 18 anni o in caso di prosieguo amministrativo al massimo sino ai 21 anni, residenti nel Comune e interessati da provvedimenti civili, penali o amministrativi dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario), su richiesta consensuale o su segnalazione di altri soggetti (Istituzione Scolastiche, educatori ecc..)

Art. 51.4 - Accesso al servizio

1. L'accesso di minori e famiglie al Servizio Tutela Minori è connesso e conseguente alla presenza di esplicito incarico da parte dell'Autorità Giudiziaria, finalizzato all'approfondimento della conoscenza e della valutazione individuale e familiare, nonché alla definizione ed attivazione di interventi mirati e necessari a garantire la tutela e protezione dei minori o consensualmente su richiesta dei diretti interessati o su segnalazione di altri soggetti (Istituzione Scolastiche, educatori ecc..)

Art. 51.5 - Tipologia delle prestazioni

1. Nei riguardi dei minori e delle famiglie interessate da procedimenti giudiziari, il Servizio Tutela Minori predispone un piano di intervento a tutela del minore e di supporto in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria circa l'attivazione di specifici interventi quali il collocamento in Comunità/Alloggio Educative/terapeutiche, l'Assistenza Domiciliare Minori, l'affido etero/intra familiare, il Servizio Incontri Protetti, ecc.
2. Il servizio tutela minori svolge le seguenti principali attività:
 - a) consulenza per la segnalazione al servizio/professionista che abbia in carico il caso o conosca una situazione a rischio, tenendo anche conto degli obblighi di legge dei Pubblici Ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio, collaborando alla decodifica degli indicatori di situazione di pregiudizio, aiutando a valutare se ci siano gli elementi per una segnalazione;
 - b) segnalazione delle situazioni di cui si abbia conoscenza diretta all'Autorità giudiziaria competente;
 - c) presa in carico delle situazioni a rischio, segnalate o che abbiano già un mandato dell'Autorità giudiziaria.

Art. 51.6- Durata del servizio

1. I tempi di attività e intervento del Servizio Tutela Minori sono variabili e strettamente connessi a quelli del procedimento civile, penale o amministrativo pendente presso l'Autorità Giudiziaria.

Art. 51.7- Compartecipazione al costo del servizio

1. Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

ART 52 - EQUIPE TERRITORIALE DI VALUTAZIONE INTEGRATA MINORI (ETIM)

Art. 52.1 - Descrizione

1. Nelle situazioni di tutela minorile ove minori e famiglie presentino una situazione di multi problematicità ed occorra una valutazione multi-professionale che coinvolga specialisti di più Enti (Neuropsichiatria Infantile, Centro Psico-sociale, Servizio Dipendenze, Consulenti Familiari...), è istituita l'Equipe Territoriale di Valutazione Integrata Minori (ETIM).

Art. 52.2 – Finalità

1. L'equipe ha lo scopo principale di:
 - a) realizzare valutazioni psicodiagnostiche a favore di adulti e minori, su richiesta e ad integrazione dell'indagine psico - sociale del servizio tutela;
 - b) predisporre relazioni tecniche sull'esito del percorso valutativo;
 - c) elaborare e realizzare una valutazione e progettazione integrata di interventi sul minore e sul nucleo familiare con l'ATS e l'ASST di Monza e Brianza;
 - d) promuovere nei confronti dei servizi competenti la realizzazione dei trattamenti terapeutici di tipo psicologico e/o sanitario a favore degli adulti e dei minori per i quali è stata svolta la valutazione e la progettazione integrata;
 - e) implementare ed utilizzare strumenti di verifica sui progetti ed interventi realizzati.

Art. 52.3 - Destinatari

1. Le prestazioni del servizio ETIM rivolte alle famiglie ed ai minori residenti con o senza provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e su richiesta del Servizio Tutela Minori.

Art. 52.4- Compartecipazione al costo del servizio

1. Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

ART 53 - INSERIMENTO DI MINORI IN SERVIZI RESIDENZIALI

Art. 53.1 - Descrizione

1. Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento;
2. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali;
3. Gravano sull'Ente, secondo quanto previsto dalle leggi statali (L. 184/83 e L. 149/2001) e regionali (L.R. 34/2006 e art. 8 L.R. 3/2008), gli oneri assistenziali derivanti da provvedimenti di tutela da parte del Tribunale per i Minorenni nei confronti di minori affidati al Servizio Sociale (istituzionalizzazioni in comunità, istituti o centri di pronto intervento, accertamenti, indagini, consulenze, affidamenti familiari, terapie etc.).

Art. 53.1- Finalità ed obiettivi dell'inserimento

2. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.
4. Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:
 - garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
 - recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

Art. 53.3 - Destinatari

1. I destinatari degli interventi sono i minori:
 - vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
 - con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
 - orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
 - per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi.

Art. 53.4 - Permanenza in comunità

1. La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.
2. In situazioni particolari, quando l'ingresso in comunità avviene già in fase adolescenziale (15-18 anni), la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età. In situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, ecc.) può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età. In tal caso la permanenza è rapportata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro dei tempi definiti e

con la disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

Art. 53.5- Condizioni di inserimento

1. Per inserire un minore in comunità di accoglienza è obbligatorio:
 - acquisire il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale;
 - disporre di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
 - disporre di un provvedimento della Pubblica Autorità, ex art. 403 del Codice Civile.

Art. 53.6 - Caratteristiche e obiettivi dell'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

1. L'inserimento in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato che deve:
 - garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
 - individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
 - garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
 - mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
 - garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
 - prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;
 - favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

Art. 56.7 - Compartecipazione degli utenti al costo della retta

1. Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o Pubblica competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Infatti, con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli." Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile: "Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi." Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il comma 4 dell'art. 155 c.c., introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito;
2. Sia nei casi di inserimento in struttura protetta disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta, il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell' ISEE;
4. La struttura della contribuzione è determinata mediante l'applicazione del metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\text{Compartecipazione utenza} = \left\{ \frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima}) \right\} + \text{tariffa minima}$$

5. La Giunta Comunale annualmente, stabilisce nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2012:

- l'eventuale tariffa minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la tariffa di contribuzione massima posta a carico dell'utente;

5. La quota a carico della famiglia può essere disposta direttamente dal Giudice.

ART. 57 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE E PRESA IN CARICO PER MINORI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE

Art. 57.1 - Descrizioni

1. Allo scopo di garantire agli imputati minorenni un procedimento penale che tenga conto della loro personalità, delle esigenze educative e della necessità di non interrompere i processi di crescita già in atto, è istituito il servizio specialistico a gestione associata di valutazione e presa in carico per minori sottoposti a procedimento penale.

2. Il servizio a gestione associata è regolato da apposita convenzione.

Art. 57.2- Finalità

1. Obiettivi del Servizio Penale Minorile sono:

- a) tutelare i diritti dei minori nel processo penale;
- b) favorire la responsabilizzazione e partecipazione degli imputati in tutte le fasi del procedimento;
- c) favorire l'integrazione tra i servizi della Giustizia Minorile (USSM) e i servizi territoriali;
- d) predisporre strumenti per agevolare un'uscita rapida e responsabile del minorenne dal sistema penale;
- e) prevenire recidive e recuperare i ragazzi a rischio di delinquere.

2. Il servizio svolge la valutazione e la presa in carico della situazione su invio dei servizi sociali ed a seguito di mandato della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, ed in particolare:

- a) esegue indagini psicosociali;
- b) offre supporto informativo al ragazzo e alla famiglia rispetto a tutte le fasi del procedimento penale;
- c) svolge l'accompagnamento dei ragazzi in udienza;
- d) predispone eventuali progetti di Messa alla Prova e successiva attivazione e monitoraggio con valutazione d'esito (art. 28 DPR n. 448/88);
- e) promuove il lavoro di rete con le altre istituzioni coinvolte nel progetto di vita del ragazzo (servizio inviante, servizi specialistici, USSM, forze dell'ordine, istituti scolastici, attività lavorative, terzo settore...);
- f) promuove l'attivazione di tirocini lavorativi e di accompagnamento educativo a favore dei ragazzi in carico (in collaborazione con il servizio sociale inviante che mette a disposizione le eventuali risorse necessarie).

Art. 57-3- Destinatari

1. Il servizio si occupa della valutazione e presa in carico dei ragazzi, nella fascia di età tra i 14 ed i 18 anni, residenti nei Comuni per i quali si è aperto un procedimento penale avanti all'Autorità Giudiziaria del Tribunale per i Minorenni, ossia che siano stati denunciati a piede libero (ragazzi per i quali non siano state disposte misure cautelari).

2. La presa in carico dei soggetti di cui al precedente comma prosegue oltre il compimento della maggior età e fino all'esito del procedimento penale.

Art. 57.4- Accesso

1. L'accesso al servizio avviene su invio dei servizi sociali o dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 57.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

ART 58 - INCONTRI PROTETTI

Art. 58.1– Descrizione

1. Sono definiti "protetti" gli incontri, previsti dall'Autorità Giudiziaria, che avvengono tra un minore ed uno o più dei suoi parenti, o altro soggetto indicato dall'Autorità giudiziaria, alla presenza di un educatore presso uno "spazio neutro", cioè un luogo che tuteli il minore nel suo diritto di visita e nel contempo verifichi se sussistono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali e faciliti e sostenga la relazione minori – genitori. Tali incontri hanno la finalità di garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i genitori e/o parenti a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido ed altri situazioni di grave e profonda crisi familiare.

Art. 58.2– Finalità

1. Gli obiettivi degli incontri in luogo neutro consistono nel:

- garantire il diritto di visita per genitori non affidatari di minori coinvolti in separazioni conflittuali o allontanati dal nucleo genitoriale naturale;
- garantire il diritto di relazione per minori coinvolti in procedure di allontanamento dai genitori naturali;
- contribuire, dove ve ne siano le condizioni, alla progettualità evolutiva rivolta alla relazione figure genitoriali-minori.

Art. 58.3 – Destinatari

1. Le attività previste sono rivolte a sistemi famigliari entro i quali è interrotta o sospesa la relazione tra uno o più minori con i genitori naturali, ed è conseguentemente necessario realizzare contesti protetti che permettano l'incontro tra i minori e le figure genitoriali citate. Costituisce pre requisito necessario per l'attivazione degli interventi la presenza di un provvedimento definitivo inoltrato dall'Autorità Giudiziaria al Servizio Sociale territorialmente competente, o la presenza di un progetto sociale che codifichi le caratteristiche degli incontri e che comprenda la definizione di un contratto d'intervento formalmente sottoscritto dall'Assistente Sociale di riferimento e dagli adulti implicati (genitori, genitori affidatari, parenti, operatori social incaricati per attività socioeducative nei confronti dei minori e/o del sistema familiare).

Art.58.4 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio

1. La struttura della contribuzione è determinata per ogni incontro mediante l'applicazione del metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\text{Compartecipazione utenza} = \left\{ \frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima}) \right\} + \text{tariffa minima}$$

.2. La Giunta Comunale annualmente determina il contributo per ogni incontro, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2012:

- l'eventuale tariffa minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la tariffa di contribuzione massima posta a carico dell'utente;

3. La quota di compartecipazione al costo dei servizi, è posta a carico di entrambi i genitori.

ART. 59 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADM – ADH)

Art. 59.1 - Descrizione

1. L'assistenza domiciliare ai minori e alle loro famiglie si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in attuazione dell'articolo 22, comma 2 – lettera c) - della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 59.2 - Finalità

1. Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
 - b) favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
 - c) favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo;
 - d) offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
 - e) monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

Art. 59.3 - Destinatari

1. Il servizio si rivolge a minori residenti o dimoranti nel territorio del Comune, salvo per questi ultimi il recupero dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza, previamente informato della attivazione e della durata dell'intervento e dei relativi costi;

Art. 59.4 – Accesso al servizio

1. I requisiti per l'accesso si individuano come segue:
 - presenza di disabilità sensoriale, fisica e/o psichica;
 - disagio scolastico e/o culturale;
 - nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio sociale tale da implicare per il minore un grave rischio di emarginazione o di deviazione sociale;
 - famiglie monoparentali: situazioni nelle quali si assiste alla mancanza fisica (nuclei orfanili, ospedalizzazione, carcerazioni) o psicologica (disagio psichico) di uno dei genitori e nelle quali ricorrono per i minori forti condizioni di disagio educativo ed esistenziale;
 - minori in difficoltà scolastiche segnalati al servizio sociale da parte degli organi didattici competenti;
 - provvedimenti dell'autorità giudiziaria e provvedimenti penali a carico del minore, così come previsto dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".

Art. 59.5 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio

1. Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

ART. 60 - ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI PRESSO CENTRI ESTIVI

Art. 60.1 - Descrizione

1. Il servizio di assistenza educativa minori disabili presso centri estivi è costituito da attività di supporto all'autonomia ed alla comunicazione del minore disabile che si realizzano nell'ambito dei centri estivi, quale attività complementare svolta in integrazione alle funzioni e compiti degli stessi.

Art. 60.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a favorire l'integrazione di minori disabili all'interno della proposta ludico-educativa dei centri estivi e garantire un supporto alle famiglie nel periodo di sospensione delle attività scolastiche.
2. Il servizio assistenza educativa minori disabili presso centri estivi viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-educative volte a consolidare e/o mantenere l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione del minore disabile con potenzialità di sviluppo delle competenze nell'autonomia e nella integrazione nel contesto ludico-educativo.
3. L'assistenza al minore viene fornita nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) il periodo richiesto deve essere continuativo;
 - b) la fascia oraria prescelta (mattutina, pomeridiana, giornaliera) va mantenuta per tutto il periodo richiesto.

Art. 60.3 - Destinatari

1. Destinatari del servizio sono i minori disabili per i quali è riconosciuta, durante l'anno scolastico che precede l'attività estiva, la necessità dell'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale.

Art. 60.4 – Accesso al servizio

1. I genitori, gli esercenti la potestà, per accedere al servizio devono presentare istanza scritta al Servizio Sociale del Comune che valuterà l'idoneità della richiesta.

Art. 60.5 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio

1. Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

ART. 61 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Art. 61.1 - Descrizione

1. La ristorazione scolastica è un servizio a domanda individuale, organizzato per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. Il servizio di ristorazione scolastica è di supporto all'attività scolastica.

Art. 61.2- Finalità

1. Il Comune fornisce il servizio di ristorazione scolastica presso le scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale;
2. Lo scopo del servizio di ristorazione scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e la integrazione al sistema scolastico;
3. Nel caso di somministrazione di diete speciali non sono addebitati alle famiglie oneri aggiuntivi in caso di patologie alimentari, allergie e intolleranze.

Art. 61.3 - Destinatari

1. Il Servizio ristorazione Scolastica è fruibile dalla seguente tipologia di utenti:
 - Alunni della scuola Primaria, per 5 giorni la settimana
 - Alunni della scuola Secondaria di Primo Grado frequentanti il tempo scuola a 36 ore, nei giorni di rientro.
 - Docenti impegnati nel compito di assistenza agli alunni durante il periodo della refezione (attività nell'ambito dell'orario settimanale di lezione).
 - Docenti e personale A.T.A. non in servizio di assistenza alunni durante il periodo della refezione

Art. 61.4 - Accesso al servizio

1. Per accedere al servizio i genitori degli alunni devono presentare apposita istanza scritta all'Ufficio Pubblica Istruzione Scuola del Comune.

Art. 61.5 - Durata

1. Il servizio viene effettuato per tutta la durata dell'anno scolastico.

Art. 61.6 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio

1. La struttura della contribuzione è determinata per il servizio ristorazione scolastica mediante l'applicazione del metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\text{Compartecipazione utenza} = \left\{ \frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima}) \right\} + \text{tariffa minima}$$

2. Fermo restando che trattasi di prestazioni agevolate rivolte a minorenni di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio di ristorazione scolastica, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2012:
 - il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1983, n. 131;
 - la percentuale di copertura del servizio ai fini della determinazione della tariffa di contribuzione;
 - l'eventuale tariffa minima
 - l'I.S.E.E. iniziale
 - l'I.S.E.E. finale
 - la tariffa di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
3. L'accettazione della domanda di contribuzione agevolata è subordinata alla verifica dell'avvenuto pagamento delle somme dovute negli anni scolastici precedenti.

ART. 62 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 62.1 - Descrizione

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio di trasporto scolastico effettua normalmente corse giornaliere.

Art. 62.2 - Destinatari

1. Il servizio di trasporto scolastico è svolto direttamente a favore dei residenti degli alunni frequentanti la locale scuola primaria e secondaria di primo grado.
2. È possibile estendere il servizio di trasporto scolastico anche per bambini residenti al di fuori del territorio del Comune e frequentanti le scuole del Comune tramite apposite convenzioni con i Comuni limitrofi.

Art. 62.3 - Accesso al servizio

1. Per accedere al servizio i genitori degli alunni devono presentare apposita istanza scritta all'Ufficio Pubblica Istruzione Scuola del Comune..
2. I genitori, esercenti la potestà, hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta programmati agli orari stabiliti, delegare altra persona o autorizzare l'Assistente dello Scuolabus a lasciare il minore alla fermata anche in assenza in loco di un adulto legittimato ad

accoglierlo, affinché ritorni autonomamente all'abitazione, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Art. 62.4 - Durata

1. Il servizio viene effettuato per tutta la durata dell'anno scolastico.

Art. 62.5 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio

1. La struttura della contribuzione è determinata per il servizio trasporto scolastico mediante l'applicazione del metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\text{Compartecipazione utenza} = \left\{ \frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima}) \right\} + \text{tariffa minima}$$

2- Fermo restando che trattasi di prestazioni agevolate rivolte a minorenni di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio trasporto scolastico, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2012:

- l'eventuale tariffa minima
 - l'I.S.E.E. iniziale
 - l'I.S.E.E. finale
 - la tariffa di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
3. L'accettazione della domanda di contribuzione agevolata è subordinata alla verifica dell'avvenuto pagamento delle somme dovute negli anni scolastici precedenti.

ART. 63 -SERVIZIO EDUCATIVA SCOLASTICA (AES)

Art. 63.1 - Descrizione

1. Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica (di seguito definito AES) è garantito agli alunni con disabilità in base al DPR n. 616/77 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 2 luglio 1975, n. 382", alla LR 31/80 "Diritto allo studio-Norme di attuazione", L. 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e al D.Lgs 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capi I della legge n.59 del 15 marzo 1997, alla LR 19/2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", alla DGR n. 2185 del 4 agosto 2011 "Determinazioni in ordine al processo di individuazione e accompagnamento dell'alunno con disabilità ai fini dell'integrazione scolastica".

Art. 63.2 - Finalità

1. Il servizio di AES ha l'obiettivo primario di favorire e sostenere l'inclusione scolastica degli alunni diversamente abili e/o in situazione di disagio e di favorirne la piena partecipazione alle attività scolastiche; tali alunni rappresentano i destinatari del servizio.

Il servizio garantisce interventi qualificati, coordinati con le Istituzioni Scolastiche e con i Servizi Comunali di competenza e il Servizio Psicopedagogico Comunale, che non solo permettano all'alunno di ottemperare all'obbligo scolastico, ma che ne valorizzino le competenze nel rispetto della personalità e delle proprie abilità.

2. Il servizio ha le seguenti finalità:

- promuovere lo sviluppo psico-fisico dell'alunno con disabilità attraverso interventi assistenziali e/o educativi individualizzati, che agiscano sull'autonomia personale e sulle capacità di relazione e socializzazione, valorizzando le caratteristiche e le risorse di ogni utente;
- favorire l'inserimento e la partecipazione scolastica ed extra scolastica dei disabili, sostenendone l'integrazione e assicurando loro la necessaria assistenza tramite stimoli di natura educativa;

- promuovere, in raccordo con tutte le parti coinvolte azioni, progetti, interventi di sostegno e promozione al soggetto singolo;

Art. 63.3 - Destinatari

1. Il Comune fornisce il servizio di AES agli alunni in condizione di disabilità dimostrata con la seguente documentazione:
 - a) certificazione ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92 (rilasciata dalla Commissione medico - legale dell'ASL competente per territorio);
 - b) accertamento dello stato di handicap, ai sensi dell'art. 3 - commi 1 e 3 - della legge 104/1992, rilasciata dal Collegio per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, ai sensi del D.P.C.M. 23.02.2006, n. 185 e della conseguente Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VII/3449 del 7 novembre 2006, con decorrenza gennaio 2007, (ulteriore riferimento: circolare 11 dicembre 2006, n. 28 della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale);
 - c) richiesta attestante la necessità di assistenza rilasciata dai servizi competenti per territorio o accreditati dalla Regione Lombardia.

Art. 63.4 – Accesso al servizio

1. La famiglia deve provvedere ad ottenere l'accertamento della condizione di handicap ai fini scolastici e/o il rilascio della Diagnosi Funzionale da parte della Neuropsichiatria Infantile competente o da servizi accreditati che attestino la necessità di assistenza educativa nel contesto scolastico.
2. La famiglia trasmette la documentazione acquisita, al Dirigente Scolastico che in base al protocollo operativo tra i comuni, le istituzioni scolastiche e cooperative sociali formalizza la richiesta per iscritto ai Servizi Sociali del Comune attraverso apposito modulo.

Art. 63.5 - Tipologia delle prestazioni

1. Le prestazioni sono riferite alle attività contenute nel PEI (Progetto Educativo Individualizzato) e sono prevalentemente di supporto alle seguenti funzioni:
 - a) sviluppare e mantenere abilità specifiche con particolare attenzione a:
 - abilità cognitive;
 - abilità di comunicazione;
 - abilità di autonomia personale;
 - abilità sociali;
 - b) facilitare gli apprendimenti collegati alle attività scolastiche;
 - c) ridurre la presenza di comportamenti problematici o difficoltà relazionali manifestati dal minore;
 - d) favorire l'integrazione sociale del minore all'interno del gruppo classe e dei suoi contesti di vita, compreso l'ampliamento della sua rete sociale.

Art. 63.6 - Durata

1. La prestazione è assicurata in base all'indicazioni riportate nella diagnosi funzionale;

Art. 63.7 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio.

1. Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utenza.

D) SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI A FAVORE DI MINORI

ART. 64- SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI

Art. 64.1 - Descrizione

1. I servizi integrativi scolastici ed extrascolastici contemplano le attività organizzate a favore di minori, quali il pre-scuola, il post – scuola, il dopo – scuola, corsi o attività sia educative sia ricreative sia sportive.

Art. 64.2 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio

1. La struttura della contribuzione è determinata per il servizio mediante l'applicazione del metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\text{Compartecipazione utenza} = \left\{ \frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima}) \right\} + \text{tariffa minima}$$

2. Fermo restando che trattasi di prestazioni agevolate rivolte a minorenni di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale, annualmente stabilisce per il servizio, se attivato, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2012:

- l'eventuale tariffa minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la tariffa di contribuzione massima posta a carico dell'utente;

3. L'accettazione della domanda di contribuzione agevolata è subordinata alla verifica del regolare pagamento delle somme dovute negli anni scolastici precedenti.

ART. 65 SERVIZIO DI CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO

Art. 65.1 -Descrizione

1. Le finalità generali del servizio consistono nella promozione di interventi di carattere educativo, ludico e aggregativo rivolti a minori nell'età di frequenza della scuola per l'infanzia, per la scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

È offerta loro la possibilità di trascorrere il periodo estivo partecipando a laboratori di attività espressive e creative, a giochi negli spazi aperti, ad attività sportive, gite, escursioni e feste. Viene riservata particolare attenzione alla qualità delle relazioni che intercorrono sia tra i minori utenti del servizio, sia tra gli operatori e gli utenti, sia nei confronti delle famiglie.

Art. 65.2 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio

La struttura della contribuzione è determinata per il servizio mediante l'applicazione del metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\text{Compartecipazione utenza} = \left\{ \frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima}) \right\} + \text{tariffa minima}$$

2. Fermo restando che trattasi di prestazioni agevolate rivolte a minorenni di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, se attivato, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2012:

2. l'eventuale tariffa minima
3. l'I.S.E.E. iniziale
4. l'I.S.E.E. finale
5. la tariffa di contribuzione massima posta a carico dell'utente;

3. L'accettazione della domanda di contribuzione agevolata è subordinata alla verifica del regolare pagamento delle somme dovute negli anni scolastici precedenti.

Art. 66 - Sviluppo del sistema informativo

1. Nell'ambito delle attività di implementazione del sistema informativo previsto dal D.L. 78/2010, il Comune pone in essere, in accordo con i Comuni dell'Ambito Distrettuale, ogni azione diretta ad omogeneizzare i criteri e le modalità di rilevazione.

Art. 67 - Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Art. 68 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al vigenti norme statali e regionali vigenti in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali. Ove la normativa muti, il presente regolamento si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra una revisione regolamentare;
2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga, dal giorno di entrata in vigore, tutte le precedenti disposizioni ed i regolamenti con esso incompatibili.

Art. 69 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo i tempi e le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto Comunale.